

Allegato B

## COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

### CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO RINO DE TOGNI

L'anno \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ giorno  
\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
nella sede del Municipio in Via \_\_\_\_\_

#### TRA

Il Comune di \_\_\_\_\_ rappresentato dal Dirigente \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome,  
per conto e nell'interesse del Comune di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo n. 267 del  
18.08.2000;

#### E

la Polisportiva/Associazione Sportiva regolarmente costituita con atto n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, registrato a Modena il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ rappresentata dal signor  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in  
qualità di Legale rappresentante,

#### PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi nuova convenzione per la gestione delle strutture e impianti sportivi;
- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ si è dato avvio alla procedura selettiva volta all'adozione del presente contratto;
- che in data \_\_\_ è stato pubblicato il bando di gara, che costituisce parte integrante del presente contratto;
- che in data \_\_\_\_\_ si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla luce dell'offerta presentata dall'associazione \_\_\_\_\_, che del pari costituisce parte integrante del presente contratto;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### ART. 1 – Strutture sportive oggetto di gestione

Il Comune di Giacciano con Baruchella concede alla Polisportiva/Associazione Sportiva \_\_\_\_\_, che accetta, la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo sito in Giacciano con Baruchella, Via Sinistro Emissario n. 350, intitolato a Rino De Togni, nonché gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature come più dettagliatamente descritti negli allegati verbali di consegna :

- Allegato A: verbale di consegna dei locali e degli spazi, con sommaria descrizione dello stato degli stessi;
- Allegato B: verbale di consegna delle attrezzature, con sommaria descrizione delle stesse.

Tali strutture e impianti sportivi e attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, che li prende in consegna.

Il concessionario dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come al

precedente comma individuati, sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati.

#### ART. 2 – Proprietà strutture e impianti sportivi

La Polisportiva/Associazione Sportiva dichiara e riconosce che tutte le strutture e gli impianti siti nell'area o sugli immobili oggetto della concessione sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Giacciano con Baruchella, previa stesura, in contraddittorio tra le parti, del necessario verbale di constatazione dell'impianto medesimo.

La Polisportiva/Associazione Sportiva dichiara inoltre di non avere per tale fatto nulla a pretendere dal Comune di Giacciano con Baruchella.

#### ART. 3 – Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2017 e scade il 1 gennaio 2022 (anni cinque).

Alla scadenza del detto periodo il rapporto si intende integralmente risolto, ferma restando la possibilità di una proroga di un periodo non più lungo di sei mesi per l'espletamento di una nuova procedura selettiva.

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di non meno di centoventi giorni (120) giorni da notificarsi all'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La predetta facoltà di recesso non è esercitabile per il primo anno decorrente dalla data di stipula della presente convenzione, pur essendo consentita, per lo specifico, la notifica del preavviso almeno novanta giorni (90) giorni prima della scadenza del detto primo anno.

In caso di disdetta la Polisportiva/Associazione Sportiva si impegna a verificare con l'Amministrazione i propri oneri finanziari, previsti per l'anno sportivo in corso e a provvedere in merito.

#### ART. 4 – Scopo della convenzione

Lo scopo della presente concessione riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture e impianti sportivi indicati, per finalità sportive e di aggregazione sociale.

La finalità prioritaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità.

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

- la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale.

#### ART. 5 – Modalità d'uso dell'impianto

L'utilizzo delle strutture e impianti sportivi comunali si ispira al principio del libero accesso agli stessi, a favore dei cittadini del Comune di Giacciano con Baruchella.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dalla Polisportiva/Associazione Sportiva stessa, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

1. utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale;
2. attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
3. attività per disabili;
4. attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
5. utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
6. utilizzo da parte di singoli cittadini;
7. manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché

compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;

8. utilizzo da parte di altri residenti fuori Comune.

L'Amministrazione comunale, ogniqualvolta riterrà opportuno utilizzare le strutture e gli impianti sportivi per iniziative da essa promosse o patrocinate, può farlo, mediante congruo preavviso al concessionario, garantendo la riconsegna nello stesso ordine in cui li ha ricevuti.

Nell'ottica della sana gestione dei beni pubblici, per ogni annualità il concessionario è tenuto a predisporre un apposito programma inerente alle attività svolte, alla luce del quale sia possibile evincere le ore ed i giorni nei quali viene utilizzato l'impianto.

#### ART. 6 – ATTIVITA'

Alle attività scolastiche e per i disabili devono essere riservati, sulla base ed entro i limiti delle richieste espresse, i giorni feriali dal lunedì al sabato compresi nel calendario scolastico.

#### ART. 7 – TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI

La Polisportiva/Associazione Sportiva deve applicare per l'uso (sia sportivo che per altre attività) delle strutture e impianti sportivi, una tariffa che viene definita tramite apposita delibera di Giunta Comunale.

Sono fatti salvi casi particolari, ad esempio usi saltuari o da parte delle Polisportive/Associazioni La riscossione delle tariffe è effettuata dalla Polisportiva/Associazione Sportiva.

L'uso delle strutture e impianti sportivi da parte dell'Amministrazione Comunale sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite, è a titolo gratuito.

#### ART. 8 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere, sulle strutture e impianti sportivi, personale ( di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario ) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

Il concessionario ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

L'Amministrazione può richiedere la sostituzione di unità lavorative che abbiano suscitato problemi sul piano comportamentale;

Il Concessionario dovrà altresì osservare tutti gli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria del bene.

#### ART. 9 – CANONE ANNUALE

Il canone annuale corrispettivo per l'affidamento dovuto all'Amministrazione è fissato tramite apposita delibera di Giunta che si allega al presente atto e ne forma parte integrante.

Il canone dovrà essere versato all'Amministrazione entro il 31 luglio di ciascun anno.

Il canone sarà aggiornato annualmente, a partire dall'inizio del secondo anno e senza espressa richiesta dell'Amministrazione, sulla base di apposita delibera di Giunta.

Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste.

Il concessionario è inoltre tenuto ad investire, per il miglioramento funzionale degli impianti in

concessione, un importo pari al \_\_\_ % degli introiti incassati.

#### ART. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti.

E' fatto divieto alla Polisportiva/Associazione Sportiva di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti sportivi.

Per manutenzioni straordinarie s' intendono tutte quelle che non sono contenute nell' elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e impianti sportivi.

Il Comune provvede a mantenere a norma tutte le strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi, che l'Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.

L'Amministrazione si impegna a riconoscere alla Polisportiva/Associazione Sportiva, in ragione della particolare valenza sociale dei servizi da erogarsi, un ausilio di natura finanziaria, e in particolare è tenuta a pagare quanto dovuto dall'Associazione Sportiva per le utenze di luce, gas e acqua.

#### ART. 11 – REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

Previa autorizzazione dell'amministrazione, è possibile per il concessionario realizzare nuove opere di ampliamento o di completamento degli impianti sportivi.

In tutti questi casi le parti concorderanno le modalità e le caratteristiche del singolo intervento, fermo restando che gli oneri finanziari ad esso connessi vanno imputati esclusivamente al soggetto gestore.

#### ART. 12 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Polisportiva esonera il Comune per tutti i danni a persone o cose che discendano dall'attività oggetto della presente convenzione.

Inoltre, al fine di garantire ai danneggiati il dovuto risarcimento, in riferimento ai rischi connessi all'attività oggetto del contratto produce apposita polizza assicurativa con massimale di valore pari all'importo della convenzione che viene allegata al presente contratto e ne forma parte integrante.

#### ART. 13 – REVOCA DELLA CONVENZIONE

L' affidamento della gestione delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature, potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi:

1. mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
2. arbitrario abbandono, da parte del concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
3. grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
4. alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
5. mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie (per quest'ultima quando dovuta) oltrechè mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
6. mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
7. frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;

8. danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
9. gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta la Polisportiva/Associazione Sportiva o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

#### ART. 14 – ONERI INFORMATIVI

La Polisportiva/Associazione Sportiva si impegna a comunicare e ad invitare l'Amministrazione Comunale alle sedute di bilancio di previsione e consuntivo, modifica dello Statuto, rinnovo cariche sociali.

#### ART. 15 – RICONSEGNA DEI LOCALI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento. L'Amministrazione comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità.

In tali circostanze non è ammesso a favore del concessionario alcun diritto di risarcimento.

#### ART. 16 – DIVIETI

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del concessionario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub- concessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente il concessionario.

#### ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Giacciano con Baruchella, con la stipulazione del presente contratto, assume carattere paritetico e, ferma restando la volontà di addivenire a soluzioni precontenziose, per ogni controversia che dovesse eventualmente sorgere tra le parti occorre far riferimento al Tribunale territorialmente competente.

Per quanto non espressamente considerato trovano applicazione e si rinvia alla normativa vigente in materia.